



Ministero dell'Istruzione



Unione Europea

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FALCONE-BORSELLINO"

Via Cassala, 15 - 70132 - BARI - tel. 080 5741819

cod. fisc.: 80006360723 - cod. mecc.: BAIC80600P - sito web: www.falcone-borsellino-ba.edu.it

e-mail: baic80600p@istruzione.it - baic80600p@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N.118

Bari 07/02/2022

I.C.S. "FALCONE-BORSELLINO" - BARI
Prot. 0002094 del 07/02/2022
VII-7 (Uscita)

***Ai Genitori degli Alunni
Al Personale Scolastico
dell'I.C. "Falcone-Borsellino"
Loro Sedi***

Oggetto: Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema scolastico decreto-legge 4 febbraio 2022 n. 5

A seguito della pubblicazione del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 entrato in vigore in data 5 febbraio 2022, si illustrano le nuove norme che regoleranno la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Nelle sezioni di Scuola dell'Infanzia, **fino a quattro casi di positività** accertati tra gli alunni, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza.

I docenti dovranno utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione allegata alla presente circolare.

Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni.

La sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

La riammissione in classe degli alunni in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

SCUOLA PRIMARIA

Nelle classi di Scuola primaria, **fino a quattro casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza.

Alunni e docenti dovranno utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 forniti dall'Istituzione scolastica per dieci giorni a partire dalla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione allegata alla presente circolare .

Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, verificatisi entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente, le attività didattiche proseguono, nelle seguenti modalità:

- in presenza e con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (per dieci giorni a partire dalla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo) per i docenti e per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni, oppure di avere effettuato la dose di richiamo;
- in presenza e con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (per dieci giorni a partire dalla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo) per i docenti e per gli alunni che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione (su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale);
- didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni, per gli alunni non vaccinati.

La riammissione in classe degli alunni in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App "Verifica C-19" che permetterà alle Istituzioni scolastiche di controllare, mediante la lettura di un QR code e senza necessità di presentare certificazione medica, il possesso da parte degli alunni delle condizioni sanitarie per l'applicazione del regime di auto-sorveglianza.

La verifica dei requisiti richiesti verrà espletata nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e D.Lgs. n. 196/2003).

Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.

Si precisa che la Nota MIUR n.110 del 1 febbraio 2022 avente ad oggetto: novità introdotte dagli artt. 19 e 30 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 - Prime indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche statali e paritarie ha previsto la somministrazione gratuita dei test antigenici rapidi anche per scuole primarie.

“...Al fine di assicurare, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del D.L. 4/2022, sino al 28 febbraio 2022, l’attività di tracciamento dei contagi da COVID-19, la misura relativa all’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigeni SARS-CoV-2, prevista dall’art. 5 del citato D.L. 1/2022 per gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, è estesa anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie. Al riguardo, si precisa che i test, eseguiti sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, potranno essere effettuati gratuitamente presso le farmacie di cui all’art. 1, commi 418 e 419, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 o presso le strutture sanitarie aderenti al Protocollo d’intesa sottoscritto in data 6 agosto 2021 tra il Ministro della Salute, il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 e le strutture sanitarie private, autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e autorizzate dalle Regioni ad effettuare test antigenici rapidi, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 126 (l’elenco delle strutture sanitarie da ultimo indicate è rinvenibile al seguente link: <https://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenza-covi19/cscovid19-contratti/14658>)...”

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Nelle classi di Scuola Secondaria di I grado, **con un caso di positività accertato** tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza.

Alunni e docenti dovranno utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 forniti dall’Istituzione scolastica per dieci giorni a partire dalla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo.

Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, verificatisi entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente, le attività didattiche proseguono, nelle seguenti modalità:

- in presenza e con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (per dieci giorni a partire dalla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo) per i docenti e per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni, oppure di avere effettuato la dose di richiamo;
- in presenza e con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (per dieci giorni a partire dalla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo) per i docenti e per gli alunni che posseggano un’idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione (su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale);
- didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni, per gli alunni non vaccinati.

La riammissione in classe degli alunni in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto-sorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App "Verifica C-19" che permetterà alle Istituzioni scolastiche di controllare - mediante la lettura di un QR code e senza necessità di presentare certificazione medica – il possesso da parte degli alunni delle condizioni sanitarie per l'applicazione del regime di auto-sorveglianza.

La verifica dei requisiti richiesti verrà espletata nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e D.Lgs. n. 196/2003).

Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni .

Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza sarà verificata tramite l'App"Verifica C-19" per gli alunni frequentanti scuola primaria e scuola secondaria I grado .

Per consentire un ordinato ingresso degli alunni che dovranno effettuare la verifica tramite l'App"Verifica C-19" si illustrano le seguenti indicazioni:

- **gli alunni devono essere muniti di certificazione Green Pass ;**
- **per i plessi SEDE CENTRALE – PLESSO CIRIELLI SCUOLA SEC.I GRADO – PLESSO PETRIGNANI – PLESSO CHIAIA PRIMARIA, gli alunni dovranno accedere nella scuola dall'ingresso principale .**

Regime sanitario

Con cinque o più casi di positività nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I , si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell'**autosorveglianza**, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo. Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2.

In ultimo si riporta integralmente una FAQ del Ministero aggiornata al 5 febbraio, che specifica che quanto disposto in precedenza dovrà essere rivisto in relazione al nuovo decreto :

“ Sezione n.1 - Organizzazione dell’attività scolastica

1. ***La durata di cinque giorni della quarantena per contatto stretto prevista in ambito scolastico dal decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e disciplinata in termini generali dalla circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, si applica anche a coloro per i quali è in corso la durata della quarantena di dieci giorni?*** (aggiornamento 05/02/2022)

Sì. Il periodo di quarantena di cinque giorni si applica anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo. “

Pertanto ,alla luce della nuova durata delle quarantene (5 giorni) le famiglie della scuola dell’Infanzia sezioni M-T-F-A-C-D, per il tramite delle insegnanti, sono state avvisate del provvedimento di annullamento del Dipartimento di Prevenzione ASL-BARI.

II DIRIGENTESCOLASTICO
Prof.ssaFiorenza UNCINO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma2 D.lgsn. 39/1993